

DIRITTO FORESTALE E AMBIENTALE

Prof. Adabella Gratani



**DIRITTO
FORESTALE E
AMBIENTALE**

Prof. Adabella Gratani

**Azienda di Stato per le
foreste demaniali**
Tra competenze statali e regionali



Azienda di Stato per le foreste demaniali

PASSAGGI=**ASDFS** Azienda speciale del demanio forestale dello Stato (1910-1927),

Con la **legge Luzzatti del 2 giugno 1910**
è istituita l'**Azienda speciale** del Demanio Forestale

"per provvedere mediante l'ampliamento della proprietà boschiva dello Stato, alla formazione di **riserve di legname** per i bisogni del Paese, e per dare un razionale governo di essa, norma ed esempio ai selvicoltori nazionali".

- compito : di gestire, ampliare e migliorare, secondo linee e con obiettivi ben chiari, il demanio silvopastorale dello Stato.

Il demanio forestale dello Stato è formato:

- × dalle foreste demaniali dichiarate inalienabili;
 - × dalle foreste demaniali già amministrate dal Ministero delle finanze;
 - × terreni patrimonio dello Stato ritenuti economicamente suscettibili della sola coltura forestale;
 - × terreni boscati o suscettibili di coltura forestale dello Stato;
 - × dei terreni nudi acquistati o espropriati dall'azienda,
 - × dei terreni rimboscanti, da rimboscarsi a cura del Ministero dei lavori pubblici.
- L'Azienda ha facoltà, di acquistare o espropriare i terreni boschivi; ha un bilancio proprio allegato al bilancio del Ministero dell'agricoltura, industria e commercio e una contabilità separata da quella generale dello Stato.

Azienda di Stato per le foreste demaniali

PASSAGGI=**ASDFS** Azienda speciale del demanio forestale dello Stato (1910-1927),
poi=> **AFD** Azienda forestale demaniali (1927-1928),
poi => **AFDS** Azienda delle foreste demaniali dello Stato (1928-1933),
Poi => **ASFD** Azienda di Stato per le foreste demaniali (1933-1977).

legge Luzzatti del 2 giugno 1910

l'Azienda **speciale** del Demanio Forestale
ASDFS

R.D. 30 dic. 1923, n. 3267,

riordina e riforma la legislazione in materia di boschi e terreni montani e i poteri della **ASDFS** presso il Ministero dell'economia nazionale per l'ampliamento della proprietà boschiva dello Stato, la formazione **di riserve di legnami** per i bisogni del Paese.

R.D.L. 17 febbraio 1927, n. 324, è

soppressa la Direzione generale delle foreste e demani **presso** il Ministero dell'economia nazionale.

I servizi e i compiti sono attribuiti ad un **ENTE autonomo denominato Azienda forestale demaniali (AFD)**.

Ha personalità giuridica propria e una propria amministrazione.

E' posto **sotto la vigilanza dei Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze**.

legge 13 dic. 1928, n.

3141, sull'ordinamento

della Milizia nazionale forestale e sull'Azienda

delle foreste demaniali dello Stato (**AFDS**),

dispone che i servizi dell'Azienda delle foreste demaniali dello Stato sono disimpegnati dalla Milizia nazionale forestale

legge 5 gen. 1933, n. 30, **AFDS** è alle

dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e sotto la vigilanza del Ministero delle

finanze. Scopi dell'Azienda sono quello di gestire il patrimonio forestale dello Stato e ampliarlo e favorire le attività utili per l'incremento e il miglioramento dell'economia delle regioni boschive.

R.D. 5 ott. 1933, n. 1577, **ricostituisce come**

ente autonomo l'Azienda di Stato per le foreste demaniali => **ASFD** alla dipendenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e ne approva lo statuto-regolamento.

L'Azienda ha sede in Roma con un proprio Ufficio centrale, nei locali della Milizia forestale e da essa dipendono gli uffici per l'amministrazione delle foreste demaniali

Azienda di Stato per le foreste demaniali

Dpr 11/1972- Dpr 616/1977- *soppressione*

PARTE DEL PATRIMONIO STATALE TRASFERITO ALLE REGIONI

Nel secondo dopoguerra, l'ASFD raggiunse la sua massima estensione con oltre 418.000 ettari.

- **Gran parte** di questo patrimonio è trasferito alle Regioni **tra il 1972 e il 1977**.
- Oltre 70.000 ettari sono a tutt'oggi **Riserve Naturali dello Stato**
- sono attivi i **Centri nazionali** per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale di Bosco Fontana (MN), Fogliano (LT), Peri (VR) e Pieve S. Stefano (AR).

Ex art. 68 del DPR **616/1977**,

- *“L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è soppressa. Le funzioni e i beni dell'Azienda sono trasferiti alle **regioni** in ragione della loro ubicazione”.*

Art.68 co 2 *“Dal trasferimento **sono esclusi**:*

- *i terreni dati in concessione al Ministero della difesa e sui quali sono stati realizzati impianti militari; le caserme del Corpo forestale dello Stato;*
- *i terreni e le aree boschive, in misura non superiore all'1 per cento della superficie complessiva delle aree costituenti il patrimonio immobiliare dell'Azienda, da destinare a scopi scientifici, sperimentali e didattici di interesse nazionale”.*

DPR n. 616 del 24 luglio 1977 *“Attuazione della delega di cui all'art. 1 L 22 luglio 1975, n. 382”* Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione”, GURI n. 234 del 29 luglio 1977.

Ex Azienda di Stato per le foreste demaniali

Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche

art. 6, comma 2, del DPR n. **197/1994**

- la **Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche** (prima articolazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. oggi facente parte degli uffici del Mipaaf) è indicata quale soggetto/ufficio ministeriale
- **È preposta** alla gestione dei "*beni dell'ex Azienda di Stato per le Foreste Demaniali e quelli di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*".
- i **beni** dell'Azienda **EX** DPR n. 616/1977 sono gestiti dagli Uffici e dal Dipartimento Mipaaf,
- mentre il **personale** dell'Azienda è confluito, in parte presso le regioni e in parte presso il Dipartimento del Mipaaf.

Con la legge del 2004, di riordino del Corpo forestale, le strutture dell'ex ASFD sono diventate Uffici Territoriali per la Biodiversità (UTB)

Altro patrimonio nazionale è stato trasferito alle Regioni.

Le Regioni si sono così dotate di leggi atte a regolare la gestione dei demani, adattandole alle singole situazioni regionali, fortemente differenziate tra loro.

DIRITTO FORESTALE E AMBIENTALE

Prof. Adabella Gratani

Demanio regionale forestale
Tra competenze
accentrate e delegate



DEMANIO

dFS

CODICE CIVILE

libro III, Titolo I, Capo II rubricato "dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici" (artt. da 822 a 830 cod. civ.).
ART 810 definizione di bene

Art. 822 cod.civ. rubricato "*demanio pubblico*
"il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale".

comma 2. elenca la categoria di beni che fanno
"parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato".

AFdR

Legge 281/1970, art. 11, comma 1, rubricato "*Beni di demanio e patrimonio regionale*",

*"I beni della **specie** di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822 del codice civile, **se appartengono alle Regioni per acquisizione a qualsiasi titolo**, costituiscono il demanio regionale e sono soggetti al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico"*.

ART 11, comma 3, "*I beni appartenenti alle Regioni, che non siano della specie di quelli previsti dai commi precedenti, costituiscono il patrimonio delle Regioni"*.

E così "le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche".

DEMANIO

dFS

ART 826, comma 2, cod. civ., rubricato
"Patrimonio dello Stato"

"fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le **foreste** che a norma delle leggi in materia costituiscono il **demanio forestale** dello Stato".

PARTE DEL
PATRIMONIO STATALE
TRASFERITO ALLE
REGIONI

QUALE ?

AFdR

L. n. 281/1970, legge delega dpr successivi
ex art. 11, comma 5,
"Sono trasferite alle Regioni e fanno parte del patrimonio indisponibile **regionale** le **foreste**, che a norma delle leggi vigenti appartengono allo Stato, le cave e le torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le acque minerali e termali".

beni demaniali forestali dello Stato SONO individuabili, per esclusione,
nei "beni demaniali non trasferiti alle Regioni" e nei beni esclusi dal "patrimonio indisponibile regionale",
quei beni pubblici che sono rimasti,
(dopo L. n. 281/1970, DPR n. 11/1972 e DPR n. 616/1977)
di proprietà e sotto la gestione dello Stato.

Soppressione AFS

DEMANIO FORESTALE STATALE/ REGIONALE

dFS

AFdR

Si può parlare di demanio forestale regionale?

in giurisprudenza non è inusuale l'utilizzo del termine "*demanio regionale*", posto che la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato hanno in più occasioni utilizzato detto termine per indicare quei "*beni appartenenti alla regione per acquisizione a qualsiasi titolo*".

Ex multis Corte Cost. sent. n. 119 del 16 maggio 2019; Corte Costituzionale sent., n. 22 del 14 febbraio 2013;
Cassazione Civile SS UU ord. n. 616 del 14 gennaio 2019;
Cons. Stato sez. v, sent. n. 4510 del 13 luglio 2020

Soppressione AFS

DEMANIO FORESTALE STATALE/ REGIONALE

dFS

AFdR

Si può parlare di demanio forestale regionale?

le foreste presenti sul territorio nazionale, a partire dal 1970, sono entrate a far parte del "*patrimonio indisponibile*" delle regioni, comportando una transizione della proprietà delle foreste dallo Stato centrale alle Regioni, con un implicito richiamo e necessario coordinamento anche con l'art. 826, rubricato "*Patrimonio dello Stato, province e comuni*" al comma 2, cod. civ., secondo cui "*fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato*".

C'è chi sostiene che i beni demaniali forestali dello Stato siano individuabili, per esclusione, nei "*beni demaniali non trasferiti alle Regioni*"

Cfr. A.Abrami, "*Boschi e foreste*", 1987, "*il passaggio dei beni forestali alle Regioni si dimostrò soltanto parziale, giacché rimase complessivamente in proprietà dello Stato oltre un quarto dell'intero patrimonio forestale. Furono, infatti, esclusi dal trasferimento quei boschi che, a giudizio dei deliberati dell'Azienda (riportati nei decreti ministeriali di consegna) non avevano «caratteristiche colturali e produttive forestali» poiché costituivano «fasce litoranee frangivento», «riserve naturali», «boschi da seme» ecc., sicché la loro funzione era riconducibile all'interesse nazionale rappresentato, rispettivamente, dalla difesa del suolo, dalla protezione della natura, e dal rispetto degli obblighi di diritto comunitario ecc.: competenze queste che il d.p.r. n. 11 del 1972 riservava allo Stato*".

Azienda forestali demaniali REGIONALI

Dopo Dpr 616/1977

PARTE DEL PATRIMONIO STATALE
TRASFERITO ALLE REGIONI

- ☐ = **AFD REGIONALI**
- ☐ **DELEGA A ENTI LOCALI, AL CFS**
- ☐ **GESTIONE DIRETTA REGIONALE**

- ❖ ALCUNE Regioni gestiscono il demanio **direttamente** attraverso i propri Servizi (Trento, Val d'Aosta, Piemonte, Campania, Abruzzo).
- ❖ Altre ancora quali Toscana, Umbria, Lazio affidano le competenze in materia a **Enti locali, Comunità Montane, Comuni**.
- ❖ ALTRE Regioni (Calabria, Sicilia, **Sardegna**, Friuli, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto) hanno **dato vita a Enti analoghi** all'Azienda di Stato anche se con varie competenze:
 - alcuni **Enti** si occupano della sola gestione del demanio forestale,
 - altri HANNO DELEGATO ALTRI
 - ESEMPI –
 - Regione Liguria ha incaricato il **CFS** per la gestione del demanio forestale regionale,
 - Emilia Romagna ha soppresso la sua Azienda distribuendo le competenze **agli Enti locali**
 - Veneto procede alla ARF (Azienda Regionale Forestale).

Soppressione AFS

DEMANIO FORESTALE STATALE/ REGIONALE

dFS

Come si procede alla tutela dei beni demaniali ?

Posto che ai sensi dell'art. 823, co 2, cc in via generale, *“Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico”* ci si chiede come le diverse Regioni abbiano organizzato, sul territorio, le attività di tutela dei beni.

Le Regioni hanno potuto scegliere, in autonomia e in modo diversificato fra loro, differenti approcci di gestione dei beni forestali.

Un primo approccio regolamentare in merito alla modalità di gestione dei beni forestali si rinviene nella costituzione da parte delle regioni di **Aziende regionali dotata di personalità giuridica ma priva dei poteri decisionali che rimanevano in capo al Consiglio regionale.**

AFdR

Cfr. Cfr. Alberto Abrami "La regionalizzazione delle foreste demaniali ", in IPSOA, 1987, idem *“Manuale di diritto forestale e dell'ambiente territoriale”*, Giuffrè, 2005.

LR **Lombardia** n. 4/1980 è istituita l'Azienda Regionale delle Foreste della Regione Lombardia, ente regionale di diritto pubblico

AFdR

LR Lombardia n. 4/1980 - art. 2 rubricato "*Finalità e compiti*",

"a) gestire il demanio forestale della regione di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 7 della legge forestale regionale 5 aprile 1976, n. 8, assicurando la funzione protettiva e produttiva dei boschi e dei terreni; b) fornire assistenza tecnica agli enti pubblici, alle cooperative e agli imprenditori singoli e associati per le attività inerenti alla forestazione; c) collaborare, su richiesta degli enti pubblici e dell'ente regionale di sviluppo agricolo, alla elaborazione dei programmi nel settore forestale; d) partecipare alle attività di ricerca e di sperimentazione nel settore delle foreste e del relativo ambiente, attuate da enti od istituti specializzati; e) svolgere le attività vivaistiche, al fine di disporre di piante atte al rimboschimento, da fornire anche ad enti e privati; f) promuovere la conduzione associata, anche mediante la costituzione di aziende consortili, da parte di enti e/o imprenditori agricoli che perseguono le finalità previste dal presente articolo; g) gestire, nell'ambito dell'amministrazione dei beni demaniali forestali della regione e conformemente alle previsioni del programma di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51, aziende modello silvo-pastorali quali centri di sperimentazione e di dimostrazione nel settore agro-silvo-pastorale; h) prevenire e combattere le malattie delle piante in collaborazione con l'osservatorio fitopatologico regionale; i) promuovere l'istruzione e la propaganda forestale mediante la partecipazione a mostre e ad altre iniziative".

Nello specifico l'Azienda regionale Lombarda, ai sensi dell'art. 3 LR 4/1980, rubricato "*Gestione del demanio forestale regionale*", è istituita per provvedere "*alla gestione tecnico-amministrativa del demanio forestale regionale*".

L.R. lombardia 2 gennaio 1980, n. 4 "*Istituzione dell'azienda regionale delle foreste*", BURL n. 1, 1° suppl. ord. del 05 Gennaio 1980.

LR **Veneto** n.67/1975 è istituita l'Azienda Regionale delle Foreste della Regione Veneto, ente regionale di diritto pubblico

Regione Veneto, con la LR n. 67/1975, ha istituito **l'Azienda Regionale delle Foreste,**

poi denominata dalla LR n. 35/1997 "*Veneto Agricoltura*",

oggi denominata dalla LR n. 37/2014 "*Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario*".

Tale Ente regionale, ai sensi dell'art. 2, lettera c) della LR n. 37/2017 svolge la funzione, "*salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione del demanio forestale regionale sulla base delle linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare*".

Cfr. LR Veneto 9 giugno 1975, n. 67, "*Istituzione della Azienda regionale delle Foreste*", BU n. 26 del 14 giugno 1975.

LR 5 settembre 1997, n. 35 "*Istituzione dell'azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare "Veneto Agricoltura"*", BU n. 73 del 9 settembre 1997.

Cfr. LR n. 37 del 28 novembre 2014 "*Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario*" in BU n. 116 del 05 dicembre 2014.

LR **SARDEGNA - 2016** è istituita l'AGENZIA FORESTALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE **FORESTAS**

Regione Sardegna, delibera della Giunta Regionale n. 68/6 del 20 dicembre 2016, ha istituito l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'Ambiente della Sardegna FoReSTAS, quale struttura tecnico-operativa della Regione, costituita come **ente di gestione, di promozione e di supporto tecnico e amministrativo, di ricerca e sperimentazione nei settori forestale e ambientale** ai sensi dell'art. 1 dello Statuto FoReSTAS, rubricato "*natura giuridica*".

Cfr. BURAS deliberazione n. 68/6 del 20 dicembre 2016 "*Statuto dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS). Approvazione preliminare*".

Cfr. legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 "*Legge forestale della Sardegna*" in BURAS n. 21 del 28 aprile 2016.

ai sensi dell'art. 2 dell'Statuto FoReSTAS, all'ente è stata affidata "*la gestione il patrimonio forestale pubblico come definito dall'art. 15 della l.r. 27 aprile 2016 n. 8 e quello affidato in forma non onerosa per mezzo di apposite convenzioni, dai Comuni e da altri enti pubblici o da privati, curandone la sorveglianza, la razionale manutenzione, il miglioramento e la valorizzazione e operando, di norma, sulla base di piani di assestamento forestale*".

art. 9, Statuto FoReSTAS rubricato "*Struttura organizzativa e articolazione territoriale*",

comma 6, specifica "*Le unità organizzative di livello dirigenziale si articolano in unità organizzative sub-dirigenziali, a presidio di significativi ambiti operativi. In particolare: i Servizi centrali si articolano in Uffici; i Servizi territoriali si articolano in Uffici e Complessi forestali. Sono altresì istituite aree (di livello sub dirigenziale) per le attività legale, di segreteria, di verifica dei programmi, di ricerca e trasferimento tecnologico e supporto dell'Amministratore unico e del Direttore generale*".

DEMANIO FORESTALE REGIONALE

- ❑ La **Sardegna** ha una notevole presenza di foreste demaniali (circa 176.000 ha.) gestite dall'Azienda Forestale Demaniale, la quale dà occupazione a 5.000 persone
- ❑ Prevede un Piano Forestale annuale che incide come risorse regionali per 200 miliardi all'anno (circa il 3% del bilancio della Regione).
- ❑ Il settore forestale isolano è caratterizzato, da una parte, dall'iniziativa privata, orientata verso la proprietà agricola (imprenditore agricolo), e, dall'altra, da una forte presenza pubblica radicata nel territorio, soprattutto nelle zone centrali della Sardegna, quelle più emarginate.
- ❑ E' previsto - il C. F. di vigilanza ambientale, attraverso gli ispettorati, con funzioni di vigilanza e gestisce il vincolo idrogeologico
- ❑ - il nuovo organismo chiamato Ente Azienda (ex Azienda Forestale Demaniale), è Ente strumentale della Regione in materia forestale, è competenze nella gestione delle superfici demaniali e dei cantieri forestali, con funzioni eminentemente operative.
- ❑ manca una gestione dei boschi anche intesa in termini produttivi. Il materiale legnoso viene importato da fuori per il 98%.
- ❑ L'industria forestale presente in Sardegna è basata sulla lavorazione del **sughero**, anche se gran parte della materia prima viene importato dal Nord Africa (Marocco, Tunisia) dalla Spagna, dal Portogallo, ecc..
- ❑ attualmente il settore forestale è caratterizzato da una fase di forte transizione.

DEMANIO FORESTALE REGIONALE

LR **CALABRIA** n.25/2013
DIRETTA GESTIONE REGIONALE

AdfR

LR 20/1992 è istituita
l'AFOR

LR 25/2013 del 19 ottobre è stata sostituita **dall'Azienda Calabria Verde** che è subentrata nella gestione del patrimonio forestale regionale.

Detta Azienda è presente sul territorio attraverso una struttura tecnico-amministrativa organizzata in una **Sede Centrale sita presso Catanzaro e diverse Sedi Distrettuali** che, ai sensi dell'art. 2 dell'atto costitutivo dell'ente rubricato "*missione, principi e valori aziendali*", svolgono le seguenti attività, ossia:

- 1) tutela del patrimonio forestale ai fini istituzionali, concernente la forestazione e la politica per la montagna;
- 2) attività di monitoraggio e sorveglianza idraulica della rete idrografica regionale;
- 3) attività regionale di prevenzione e lotta agli incendi boschivi e supporto della protezione civile;
- 4) interventi di pertinenza della Regione per la prevenzione ed il risanamento dei fenomeni di dissesto idrologico ed idro-geologico;
- 5) cura e gestione del patrimonio forestale della regione.

LR 16 maggio 2013, n. 25 "*Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna*" BUR n. 10 del 16 maggio 2013.

Cfr. "*Atto Aziendale Azienda Calabria Verde*", art. 8 rubricato "*il governo complessivo dell'Azienda*", Allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 321 del 28 luglio 2014.

DEMANIO FORESTALE REGIONALE

AdfR

LR CALABRIA n.42/1998 DIRETTA GESTIONE REGIONALE

Cfr. LR Calabria del 19 ottobre 1992, n. 20 "Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria", BU Calabria n. 122 del 20 ottobre 1992. ART 2, lettera b), rubricato "settori di intervento". ART1 rubricato "finalità"

che *"La presente legge disciplina gli interventi in materia di forestazione ed assicura la gestione delle foreste regionali al fine di: a) migliorare le funzioni produttive e sociali dei boschi esistenti; b) concorrere alla tutela dell'ambiente ed alla difesa idrogeologica del territorio; c) concorrere alla valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali e turistiche nelle aree interne collinari e montane; d) concorrere al miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza delle popolazioni interessate. 2. La Regione persegue le finalità di cui alla presente legge nel quadro della programmazione regionale"*.

settori di intervento, nell'ambito forestale riguardano :

"il miglioramento dell'assetto forestale con opere di rimboschimento, di ricostituzione dei boschi degradati, di miglioramento delle aree pascolative, tutte finalizzate alla difesa del territorio ed all'incremento della produttività sia nei boschi del demanio pubblico (comunale, regionale e statale) sia in quelli dei privati, che per estensione e caratteristiche svolgono funzioni preminenti di difesa idrogeologica".

ha istituito un ente specifico quale **Azienda Forestale della Regione Calabria - AFOR**, avente il compito *ex art. 7 LR forestale di "eseguire in economia col metodo dell'amministrazione diretta su tutto il territorio appartenente al patrimonio indisponibile regionale gli interventi di cui all'art. 2 della presente legge"*.

DEMANIO FORESTALE REGIONALE

LR **SICILIA** n.10/1949- 18/1950- 6/2001
227/2004

AdfR

- **Azienda Regionale Foreste Demaniali della Sicilia (ARFD)** è istituita con LR n. 10 del 16 aprile 1949.
- **L.R. 11 marzo 1950, n. 18** "*Ordinamento dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana*" in G.U.R. 14 marzo 1950, n. 11 gestisce i beni forestali regionali tramite il **Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali (DRAFD)**,

art 3 "*L'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana ha i seguenti compiti: a) gestire il patrimonio forestale della Regione migliorandolo ed ampliandolo*".

LR Sicilia 3 maggio 2001 n. 6 "*Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001*" in G.U.R. n. 21 del 7 maggio 2001. ART 3 è disposta **l'articolazione** del DRAFD in sei dipartimenti intermedi centrali e dieci dipartimenti periferici presso gli uffici regionali dislocati nelle province siciliane.

Con **DPRS n. 227 del 13 agosto 2004** è stata disposta l'attuale **organizzazione dei dipartimenti intermedi centrali del DRAFD**, ossia, Area affari generali, Area affari legali e contenzioso, Area di coordinamento e programmazione generale, Area servizi.

DEMANIO FORESTALE REGIONALE

dFS

Come si procede alla tutela dei beni demaniali ?

il passaggio di competenze tra Stato e Regioni nel settore forestale

ha generato una pluralità di fonti del diritto in detta materia, comportando una forte disomogeneità normativa tra le Regioni anche in merito alle funzioni amministrative dei beni demaniali forestali, da ciò derivandone diversi approcci normativi circa:

la definizione di bosco, i rimboschimenti compensativi,

la definizione di nuove finalità oltre a quelle produttive e protettive,

la valorizzazione della pianificazione forestale,

la regolamentazione nella fruizione del bosco,

la promozione del taglio e l'incentivazione delle forme associative.

Cfr. Antonio Postiglione, "Lineamenti di politica e legislazione forestale ed ambientale in Italia e nella Comunità Economica Europea", 1993; Elisabetta Gardini, Sandro Serenari "Strumenti europei di politiche ambientali", Pendragon, 2013.

Un primo approccio regolamentare

Un secondo approccio

della gestione dei beni agli enti locali, quali
Province, Comuni e Comunità montane

Comportando una disomogenea
regolamentazione e gestione dei beni a livello
locale.

"Tale modello mal si conciliava con una materia così "tecnica" e multiforme quale quella forestale che si esprime in una dimensione, quella degli ecosistemi naturali, che poco hanno a che fare con i distretti amministrativi di un limitato ambito territoriale".

Cfr. A.Abrami, voce "Boschi e Foreste" in Digesto, 1987,

AFdR

delega

LR **TOSCANA** n.64/1976- LR 39/2000
DELEGA

DELEGA

Comunità Montana

VD l'art. 11 della LR n. 64/1976, rubricato "*delega di funzioni amministrative*"

secondo cui "A far data dal 1 gennaio 1977, e comunque dall'entrata in vigore della legge di bilancio per l'esercizio finanziario 1977, le funzioni amministrative di cui all'art. 1, lett. n) del DPR 15 gennaio 1972, n. 11, inerenti alla gestione dei beni di cui agli artt. 1 e 4 della presente legge, comprese le concessioni sui beni stessi ai sensi dell'art. 5, sono delegate alle Comunità Montane, per quanto riguarda i beni esistenti nei rispettivi territori, ed ai Comuni per gli altri beni, sempre con riferimento ai limiti delle rispettive circoscrizioni".

Cfr. L.R. Toscana n. 64 del 4 settembre 1976, "*Disciplina del patrimonio agricolo-forestale regionale - Programmazione e delega delle funzioni in materia*", BU n. 44, del 10 settembre 1976.

dFS DELEGA **LR TOSCANA n.64/1976-** Gestione diretta

Ai sensi dell'art. 1 L.R. Toscana n. 64/1976, rubricato "**Patrimonio agricolo - forestale regionale**", il **patrimonio agricolo - forestale della Regione è formato**: "a) dai beni agricolo - forestali trasferiti dallo Stato ai sensi dell'art. 11, comma 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e dell'art. 1, lett. n) del DPR 15 gennaio 1972, n. 11; b) dagli altri beni agricolo - forestali appartenenti alla Regione, da essa all'uopo acquistati, espropriati o ad essa comunque pervenuti, purché abbiano colture agricolo - forestali in atto o siano suscettibili di tali colture. Per beni agricolo - forestali s'intendono i terreni con colture agricolo - forestali in atto o utilmente suscettibili di tali colture ai fini di cui all'art. 8, nonché gli altri terreni, i fabbricati o gli impianti la cui utilizzazione sia comunque necessaria o proficua al perseguimento di tali fini e le pertinenze, strutture ed attrezzature ad essi inerenti".

Ai sensi dell'art. 4 L.R. Toscana n. 64/1976, rubricato "**affidamento di beni**", i "Beni agricolo - forestali di proprietà dello Stato, di enti pubblici diversi dalla Regione o di privati **possono essere affidati all'Amministrazione regionale per essere gestiti insieme con quelli del patrimonio indisponibile in vista del perseguimento degli scopi di cui all'art. 8.**"
L'affidamento ha luogo con convenzione stipulata fra il Presidente della Giunta Regionale e il proprietario del bene. Potranno altresì essere stipulate convenzioni con Regioni limitrofe per la gestione delle aree agricolo - forestali attraversate dai confini della Regione. L'ente delegato riceve le proposte e le domande di affidamento dei beni indicati al comma 1, concorre nell'istruttoria con gli uffici regionali ed esprime il parere in merito".

LR **TOSCANA** n.64/1976- LR 39/2000**DELEGA****Comunità Montana**

abrogata dall'art. 91 della LR n. 39/2000,

le funzioni amministrative sui predetti beni sono rimaste comunque in capo alle realtà amministrative locali ai sensi dell'art. 3^{ter} della stessa LR secondo cui *"Le funzioni amministrative disciplinate dalla presente legge, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, sono di competenza delle unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 e della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, della Città metropolitana di Firenze ai sensi dell'articolo 5, comma 8 della l.r. 22/2015 e delle unioni di comuni di cui all'allegato D bis della l.r. 22/2015"*.

Cfr. LR Toscana n. 39 del 21 marzo 2000, *"Legge forestale della Toscana"*, in BU n. 14 del 31 marzo 2000.

LR **UMBRA** n.23/1979**DELEGA**

Comunità Montana

Anche la regione Umbria ha optato per il meccanismo di delega della gestione dei beni agli enti locali mediante la LR n. 23/1979

che, ai sensi dell'art. 6, ha previsto come "*Le funzioni amministrative inerenti alla gestione dei beni di cui alla presente legge sono delegate alle Comunità montane che le svolgono nel rispetto degli indirizzi dettati dalla programmazione regionale*".

Cfr. L.R. Umbria n. 23 del 14 maggio 1979, "*Gestione del patrimonio agro - forestale regionale*", pubb. BU n. 22 del 16 maggio 1979.

DEMANIO FORESTALE REGIONALE

LR MARCHE n.35/1997- 6/2005

DELEGA

Comunità Montana

Cfr. LR 20 giugno 1997, n. 35 "Provvedimenti per lo sviluppo economico, la tutela e la valorizzazione del territorio montano e modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12", in BU 27 giugno 1997, n. 39, nello specifico art. 7 "Gestione del demanio forestale regionale", secondo cui *"1. La gestione del demanio forestale regionale è delegata alle Comunità montane. 2. La Giunta regionale provvederà all'attuazione del comma 1 entro sei mesi d'entrata in vigore della presente legge"*.

Cfr. LR 23 febbraio 2005, n. 6 "Legge forestale regionale" in BU 10 marzo 2005, n. 25. ART. 16 "Demanio forestale regionale"

"1. I terreni ed i fabbricati che fanno parte del demanio forestale regionale sono gestiti dalle Comunità montane, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 20 giugno 1997, n. 35. La gestione del demanio forestale regionale deve, in particolare, perseguire i seguenti fini: a) difesa del suolo e dell'assetto idrogeologico; b) tutela paesistico-ambientale e storico-culturale; c) valorizzazione e promozione delle attività agro-silvo-pastorali e dei prodotti primari e secondari da queste ottenibili, in sintonia con le esigenze prioritarie di riqualificazione e rinaturalizzazione del patrimonio forestale regionale; d) protezione della fauna selvatica e salvaguardia del patrimonio biogenetico".

DEMANIO FORESTALE REGIONALE

dFS

Come si procede alla tutela dei beni demaniali ?

AFdR

Un primo approccio regolamentare

Un secondo approccio

delega

della gestione dei beni agli enti locali, quali
Province, Comuni e Comunità montane

Un terzo approccio

Gestione **diretta** della Regione

gestione centrale del patrimonio forestale regionale
mediante funzioni amministrative assegnate al
*"Servizio della Giunta regionale competente in
materia di politiche forestali"*

Soppressione AFS

DEMANIO FORESTALE STATALE/ REGIONALE

AdfR

La regione Emilia-Romagna, in un primo momento ha optato per l'affidamento della gestione del patrimonio forestale regionale **all'Azienda Regionale Forestale** istituita a norma della LR 25 maggio 1974, n. 18.

LR **EMILIA ROMAGNA** n.18/1974- 17/1993

DELEGA

**Ente parco
Comunità Montana**

Successivamente, con la soppressione dell'ARF ad opera della LR 29 marzo 1993, n. 17, recante *"soppressione dell'azienda regionale delle foreste - ARF"*, è stato disposto ai sensi dell'art. 2, rubricato *"ripartizione delle funzioni"* *"Le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni forestali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, sono esercitate dagli enti di gestione per i Parchi e dalle Unioni di Comuni montani"*, da ciò conseguendone che, ad oggi, la gestione dei beni forestali regionali presenti in Emilia-Romagna è affidata agli uffici preposti presso i Parchi regionali e presso le Unioni dei Comuni montani.

DEMANIO FORESTALE REGIONALE

DIRETTA

LR ABRUZZO n.3/2014 DIRETTA GESTIONE REGIONALE

Cfr. LR Abruzzo del 4 gennaio 2014, n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo" in BU del 10 gennaio 2014, n. 3.

ART.2CO1 LR forestale Abruzzo, 3/2014 rubricato "finalità", prevede che *"Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione, alla tutela, alla valorizzazione e allo sviluppo del patrimonio forestale e dei pascoli, nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato, delle norme dell'Unione europea e degli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale per la protezione delle foreste, il mantenimento della diversità biologica, la gestione sostenibile, la mitigazione dei cambiamenti climatici e il contenimento dei gas serra"*.

ART 6 la legge forestale regionale 3/2014

ha stabilito che *"Le funzioni amministrative concernenti le materie disciplinate dalla presente legge sono esercitate dalla Regione, che può con propria legge affidarle ad enti ed autonomie locali nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza."*

2. *La Regione svolge le funzioni di cui al comma 1 mediante il Servizio della Giunta regionale competente in materia di politiche forestali"*. Sempre con la medesima legge forestale

ex art. 4 rubricato "Consulta forestale",

*"La Regione persegue i fini di cui all'articolo 2 anche attraverso la collaborazione con enti, istituzioni ed organizzazioni a vario titolo interessati alla materia; a tale scopo è istituita la Consulta forestale. **La Consulta forestale**: a) esprime pareri non vincolanti sugli atti d'indirizzo e coordinamento nel settore forestale e dei pascoli della Giunta e del Consiglio regionali prima che vengano approvati; b) formula osservazioni e proposte, sia in sede di redazione sia in sede di revisione, sul Piano forestale regionale e sul Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; c) propone iniziative per promuovere la conoscenza, la valorizzazione, la gestione e la tutela del bosco, della flora spontanea nemorale e dei pascoli; d) propone iniziative per la valorizzazione delle filiere bosco-legno e legno-energia"*.

DEMANIO FORESTALE REGIONALE

DIRETTA

LR BASILICATA n.42/1998 DIRETTA GESTIONE REGIONALE

Cfr. LR. Basilicata n. 42 del 10 novembre 1998 "*norme in materia forestale fonte*" in BU n. 65 del 13 novembre 1998.

ART 1 LR Basilicata, rubricato "*finalità*", "*La presente legge, nel quadro di sviluppo economico e sociale della Basilicata, persegue le seguenti finalità: a) promuove la valorizzazione del territorio, dell'ambiente e delle risorse del settore agro-silvo-pastorale e degli ecosistemi; b) la razionale gestione selvicolturale che assicuri il mantenimento e il miglioramento degli equilibri biologici e l'espletamento ottimale delle funzioni produttive, paesaggistiche, turistiche e ricreative dei boschi*".

regione Basilicata ha attribuito l'esercizio delle funzioni di amministrazione e gestione, ai sensi dell'art. 4 della LR forestale n. 42/1998, alle Comunità Montane e alle Province nei seguenti termini

"L'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge è delegato alle Comunità Montane e alle Amministrazioni Provinciali anche di concerto con gli Enti di gestione dei parchi naturali per i territori di rispettiva competenza. Restano di competenza regionale le azioni di indirizzo, di programmazione e di coordinamento generale".

ART8 ha previsto la costituzione di un **Comitato Misto ed Interdipartimentale** secondo cui "*Per garantire l'unitarietà degli interventi è costituito il Comitato Misto ed Interdipartimentale. Al Comitato è attribuito il compito di individuare, programmare e coordinare le risorse finanziarie destinate alle foreste, allo sviluppo della montagna, alla difesa del suolo e dagli incendi boschivi, alla bonifica ed alla tutela dell'ambiente, riconducibili alle attività di cui alla presente legge*". È la stessa LR forestale, all'art. 5 comma 2, rubricato "*esercizio delle funzioni delegata*", a stabilire che "*Per l'esercizio delle funzioni della presente legge, gli Enti delegati costituiranno specifici uffici tecnici e dovrà comunque prevedere idonee professionali tra cui almeno un agronomo o forestale*".

DEMANIO FORESTALE REGIONALE

LR **LAZIO** n.39/2002
DIRETTA GESTIONE REGIONALE E per delega

DIRETTA

Cfr. LR Lazio 28 ottobre 2002, n. 39 "*norme in materia di gestione delle risorse forestali*" in BUR n. 32 del 20 novembre 2002.

Cfr. art. 2 "*finalità*"

"La presente legge, al fine di garantirne la tutela e promuoverne la valorizzazione, disciplina l'uso delle risorse forestali, del territorio boscato e delle aree correlate, tenendo conto delle peculiarità proprie di ogni ecosistema".

Cfr. LR Lazio 6 agosto 1999, n. 14 "*Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo*", in BU 24 del 30 agosto 1999

art. 5 funzioni e compiti amministrativi

Le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti le materie oggetto della presente legge sono ripartiti tra Regione ed enti locali secondo quanto stabilito dalla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.

Gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1, entro il 30 aprile di ogni anno inviano all'assessorato regionale competente in materia ambientale il quadro statistico relativo alle attività forestali praticate nel corso della stagione silvana.

DEMANIO FORESTALE REGIONALE

DIRETTA

LR CAMPANIA n.11/1996 DIRETTA GESTIONE REGIONALE

Legge Regionale Campania 7 maggio 1996, n. 11. "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo" in BU n. 23 del 5 aprile 1996.

ART 1 "finalità". La presente legge, nel quadro degli obiettivi di sviluppo economico e sociale della Campania, persegue le seguenti finalità : a) la conservazione, il miglioramento e l'ampliamento del bosco, l'incremento della produzione legnosa, la valorizzazione delle bellezze naturali e paesaggistiche, la tutela e l'incremento della fauna selvatica anche attraverso la costituzione di apposite strutture; b) la difesa del suolo e la sistemazione idraulico - forestale, la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi; c) la conservazione ed il miglioramento dei pascoli montani; d) la massima occupazione della mano d' opera rapportata alle singole realtà territoriali al fine di contribuire al mantenimento delle popolazioni montane a presidio del territorio".

Sulla base dei citati articoli si osserva come la Campania abbia optato per il mantenimento in capo alla Regione degli interventi previsti dalla lettera q) dell'art. 2 LR n. 11/1996, ossia gli interventi riguardanti la "gestione, valorizzazione ed ampliamento delle foreste demaniali e del demanio ad esse collegate di proprietà della Regione Campania".

Tali interventi sono gestiti direttamente **dall'Ufficio Regionale Unità Operativa Dirigenziale Foreste** avente i propri uffici presso la sede della regione Campania e facente parte dell' Assessorato delle politiche forestali regionali.

ART. 3, comma 1, rubricato "conferimento di funzioni",

"Le funzioni amministrative previste dall'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e), f), g), h), l), i), m), e n), sono conferite alle province e alle Comunità montane".

Spetta alla regione l'attuazione degli interventi previsti dalle lettere a), c), o), p), q), r), s), e t

DEMANIO FORESTALE REGIONALE

LR **MOLISE** n.6/2000

DIRETTA

assessorato

La regione Molise non ha affidato la gestione dei beni forestali a enti regionali istituiti *ad hoc*, tantomeno agli enti locali, poiché con la legge forestale regionale n. 6/2000 ha disposto la gestione del demanio forestale regionale mediante l'operato **dell'Assessorato all'Agricoltura e alle Foreste**, che esercita la gestione amministrativa mediante l'Ufficio regionale Sezione Tutela del Patrimonio Forestale.

Cfr. LR 18 gennaio 2000, n. 6 "*Legge forestale della Regione Molise*" in BU n. 2 del 1 febbraio 2000.

DEMANIO FORESTALE REGIONALE

LR **PIEMONTE** n.15/2009

DIRETTA

DIRETTA

assessorato

Cfr. LR Piemonte n. 4 del 10 febbraio 2009 "*Gestione e promozione economica delle foreste*" in B.U. 12 febbraio 2009, n. 6.

ha mantenuto in seno alla Giunta regionale la gestione dei beni forestali regionali, affidando all'Assessorato Forestale Regionale il coordinamento delle funzioni amministrative e tecniche per la predetta gestione, anche mediante la predisposizione di sportelli forestali

In merito agli sportelli forestali, l'art. 15 della LR n. 4/2009 prevede che "Presso gli uffici regionali territoriali competenti in materia forestale sono costituiti gli sportelli forestali, al fine di favorire la diffusione sul territorio delle informazioni relative alla gestione e alla fruizione del patrimonio, migliorare l'efficacia delle procedure amministrative e rispondere alle necessità di rilevamento statistico. Gli sportelli forestali possono essere altresì istituiti mediante convenzione, presso le province, le comunità montane singole o associate o presso altri soggetti istituzionali".

DEMANIO FORESTALE REGIONALE

LR **LIGURIA** n.4/1999
DIRETTA

LR **FRIULI VENEZIA GIULIA** n.9/2007
DIRETTA

DIRETTA
assessorato

Cfr. LR Liguria n. 4 del 22 gennaio 1999 "*Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico*" in BU n. 3 del 10 febbraio 1999.

Cfr. LR Friuli Venezia Giulia n. 9 del 23 aprile 2007, "*norme in materia di risorse forestali*" in BU n. 18 del 2 maggio 2007.

hanno demandato ai rispettivi Assessorati regionali competenti in materia forestale la gestione del patrimonio forestale regionale, esercitata mediante le attività amministrative compiute dagli uffici territoriali regionali distaccati presso le diverse province liguri e friulane.

Soppressione AFS

DEMANIO FORESTALE STATALE/ REGIONALE

LR **PUGLIA** n.18/2000
DIRETTA

Cfr. LR Puglia n. 18 del 30 novembre 2000 "*conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi*", in BU n. 147 del 13 dicembre 2000.

l'art. 5 rubricato "*gestione delle foreste regionali*«

ha specificatamente previsto che "*le foreste, costituenti patrimonio regionale indisponibile, sono amministrate dalla Regione, in conformità agli indirizzi e alle prescrizioni contenute nei piani di assestamento e di utilizzazione approvati e aggiornati dalla Giunta regionale.*

Su istanza di una Comunità montana e previo parere della Conferenza Regione - enti locali, la Giunta regionale può delegare a una Comunità montana le funzioni amministrative inerenti la gestione di foreste integralmente ricadenti nell'ambito del territorio dell'ente, che saranno gestite secondo i piani predisposti dalla Regione".

DIRETTA
O
DELEGA
COMUNITA' MONTANE

**DIRITTO
FORESTALE E
AMBIENTALE**

Prof. Adabella Gratani

Grazie dell'attenzione

